



CITTÀ DI ALBA  
(Provincia di Cuneo)

*Medaglia d'Oro al V.M.*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 92**  
**del 28/12/2011**

**OGGETTO:** D.Lgs n°267 del 18 agosto 2000, art.174. Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ed annessi allegati relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 e relativa manovra. D.Lgs. 18.8.2000 n°267 e s.m.i. Piano generale di sviluppo 2010-2014. Integrazione e modifiche. D.Lgs. 12.04.2006 n°163. Programma triennale 2012-2014" ed Elenco annuale 2012 dei Lavori Pubblici". Patto di stabilità 2012-2014 e programma dei pagamenti 2012-2014 di cui alla Legge 03.08.2009 n°102, art.9. TAR SU. Piano finanziario tariffa rifiuti anno 2012. D.Lgs. 14.03.2011 n.23, art.4. Istituzione dell'imposta di soggiorno ed approvazione del regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno. D.L. 06.12.2011 n.201, art.13. Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, IMU e contestuale determinazione della misura delle aliquote e della detrazione per abitazione principale.

L'anno **duemilaundici** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **17:00** nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dal regolamento consiliare, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta **ORDINARIA** di prima convocazione, nelle persone dei signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	MARELLO Maurizio	X		12.	PRUNOTTO Leonardo	X	
2.	BO Carlo	X		13.	TIBALDI Claudio	X	
3.	BONARDI Pierangelo	X		14.	TRIPALDI Fabio	X	
4.	CANOVA Mario	X		15.	ZUNINO Roberto	X	
5.	CASTELLENGO Carlo	X		16.	DI LIDDO Elena	X	
6.	CAVALLI Sebastiano	X		17.	MAGLIANO Luca	X	
7.	GARASSINO Luigi	X		18.	RICCA Adolfo	X	
8.	GATTO Alberto	X		19.	PANERO Giovanni Battista		X
9.	GIACHINO Roberto	X		20.	TROVA Roberto	X	
10.	GIOVANNINI Marta		X	21.	FERRERO Bruno	X	
11.	PAGLIERI Lorenzo	X					

Con l'intervento e l'opera del signor D'AGOSTINO dott. Francesco, Segretario Generale.

Giustificano l'assenza i Consiglieri signori: ===.

Risultano presenti gli Assessori Sigg. .

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CAVALLI Sebastiano, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**IN PROSECUZIONE DI SEDUTA**

**D.L. 06.12.2011 n. 201, art. 13. Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU e contestuale determinazione della misura delle aliquote e della detrazione per abitazione principale.**

L'Assessore alle Finanze riferisce:

L'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 istituisce l'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e stabilisce che la stessa sia applicata da tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base alle disposizioni contenute nello stesso ed a quelle di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibili.

L'imposta municipale propria ha il medesimo presupposto dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, nel quale viene nuovamente ricompresa l'abitazione principale e le sue pertinenze. Anche i soggetti passivi sono sostanzialmente i medesimi dell'ICI.

Continuano ad essere esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e ad applicarsi le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n.504/1992.

Viene definita quale abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e contestualmente anche le relative pertinenze.

La base imponibile dell'imposta municipale propria viene determinata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI) e dei commi 4 e 5 dell'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201.

La norma prevede inoltre che per i fabbricati iscritti in catasto vengano applicati dei nuovi moltiplicatori, rivalutati anche del 60% come nel caso dei fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni).

Sono anche previsti nuovi moltiplicatori per i terreni agricoli, mentre non viene invece riproposta la gradualità di applicazione dell'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli.

L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

L'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, è ridotta dalla "detrazione per abitazione principale", fino a concorrenza del

suo ammontare, da rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l'importo possa essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 (ICI). L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dall'art.13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato.

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano tutte le maggiori somme.

Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può essere solamente effettuato mediante modello F24, alle scadenze del 16 giugno per l'acconto ovvero per il versamento in unica soluzione e del 16 dicembre per il saldo.

Viene confermata anche per l'imposta municipale propria la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n.446/1997.

L'eventuale maggior gettito conseguito dall'applicazione dell'imposta municipale propria ad aliquota base rispetto a quanto in precedenza incassato a titolo di imposta comunale sugli immobili comporta la riduzione in pari misura del fondo sperimentale di riequilibrio.

Poiché l'impianto dell'imposta municipale propria (IMU) ricalca in larga parte quello dell'ICI e deve al contempo essere garantito il gettito che proveniva dalla stessa di €6.100.000, già iscritto a bilancio, oltre che la previsione relativa all'aumento dell'aliquota base di €600.000,00, per un totale di €6.700.000,00 necessario per conseguire il pareggio di bilancio, si ritiene di seguire i medesimi criteri nell'adozione del relativo regolamento, nonché nella determinazione della misura delle aliquote e della detrazione per abitazione principale, di cui al regolamento allegato, le cui particolarità possono essere così sintetizzate:

- rimane sostanzialmente inalterato l'impianto del regolamento dell'ICI;
- possono essere determinate un minor numero di aliquote che sono proposte nelle seguenti misure:
  - o aliquota di base aumentata di 0,05 punti percentuali;
  - o aliquota per abitazione principale nella misura ridotta stabilita dalla norma;
  - o aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura ridotta stabilita dalla norma;
  - o aliquota di base, ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari locate a "canoni concordati".
- la detrazione per abitazione principale è proposta nella misura di base stabilita dalla norma;
- di limitare le pertinenze dell'abitazione principale a quelle classificate nella categoria catastale C6, in linea con la precedente regolamentazione delle stesse ai fini dell'ICI;
- di continuare a considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Tutto ciò premesso e considerato la competente Ripartizione ragioneria Finanze programmazione e C.E.D. propone:

- di dare atto che il decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 ha istituito l'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012;

- di approvare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ai sensi degli artt.52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, di cui all'allegato *N*), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contestualmente determina le aliquote e la detrazione per abitazione principale;
- di approvare le aliquote e la detrazione per abitazione principale nelle seguenti misure:
  - a) l'aliquota di base è aumentata di 0,05 punti percentuali;
  - b) l'aliquota per abitazione principale, nella misura ridotta stabilita dalla norma;
  - c) l'aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, nella misura ridotta stabilita dalla norma;
  - d) l'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari locate a "canoni concordati";  
per unità immobiliari locate a "canoni concordati" si intendono le unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori di cui all'art.2, comma 3, della Legge 431/1998. L'aliquota agevolata è applicata dal mese di stipula del contratto di locazione, in base ai meccanismi generali di applicazione dell'imposta. La misura deliberata nell'anno di sottoscrizione è applicata per l'intera durata del contratto, pur in presenza di successive variazioni di aliquota relative alla fattispecie in parola. Per usufruire dell'aliquota ridotta, gli interessati devono presentare all'Ufficio Tributi copia del contratto di locazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di stipula, pena la decadenza dal beneficio;
  - e) la detrazione per abitazione principale, nella misura base stabilita dalla norma;
  - f) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- di dare atto che le disposizioni del regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente provvedimento è stato esaminato dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 20.12.2011.

Al riguardo è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Dirigente la Ripartizione Ragioneria Finanze Programmazione e C.E.D., ai sensi dell'art. 49, comma 1, dello D. Lgs. n. 267/2000.

Il provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio comunale, al quale, pertanto, la Giunta lo trasmette per l'adozione della seguente deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto.

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto che dallo stesso non emerge alcun rilievo.

### D E L I B E R A

- di dare atto che il decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 ha istituito l'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012;
- di approvare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ai sensi degli artt.52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, di cui all'allegato *N*), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contestualmente determina le aliquote e la detrazione per abitazione principale;
- di approvare le aliquote e la detrazione per abitazione principale nelle seguenti misure:
  - a) l'aliquota di base è aumentata di 0,05 punti percentuali;
  - b) l'aliquota per abitazione principale, nella misura ridotta stabilita dalla norma;
  - c) l'aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, nella misura ridotta stabilita dalla norma;
  - d) l'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari locate a "canoni concordati";  
per unità immobiliari locate a "canoni concordati" si intendono le unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori di cui all'art.2, comma 3, della Legge 431/1998. L'aliquota agevolata è applicata dal mese di stipula del contratto di locazione, in base ai meccanismi generali di applicazione dell'imposta. La misura deliberata nell'anno di sottoscrizione è applicata per l'intera durata del contratto, pur in presenza di successive variazioni di aliquota relative alla fattispecie in parola. Per usufruire dell'aliquota ridotta, gli interessati devono presentare all'Ufficio Tributi copia del contratto di locazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di stipula, pena la decadenza dal beneficio;
  - e) la detrazione per abitazione principale, nella misura base stabilita dalla norma;
  - f) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- di dare atto che le disposizioni del regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

---

*"... OMISSIS..."*

---